

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
AL MINISTRO DEI BENI CULTURALI

Premesso che:

la Giunta comunale del Comune di Milano, con delibera n. 695/01 del 2001, ha approvato un “progetto definitivo” di restauro e di ristrutturazione del Teatro alla Scala, affidato all’Arch. Giuliano Parmegiani (individuato, peraltro, senza nessun preventivo concorso o gara) subordinando l’esecuzione del progetto medesimo all’ottenimento delle autorizzazioni ed approvazioni prescritte dagli artt. 21 e 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali di Milano, con provvedimento n. 2894 del 17 aprile 2001, ha approvato i lavori di restauro della parte monumentale del teatro, ma ha espresso le più ampie riserve in ordine ai lavori di ristrutturazione dell’apparato scenotecnico, per i quali sono state richieste ulteriori e più approfondite esigenze istruttorie;

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Milano, con nota del 24 aprile 2001, ha conseguentemente richiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali un parere in ordine alla parte del “progetto definitivo” riguardante i lavori di ristrutturazione, con particolare riferimento ai corpi di fabbrica del palcoscenico;

il Comitato di settore presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con Verbale n. 89 del 19 giugno 2001, esercitando il suo ruolo di organo consultivo privo di poteri autorizzatori, ha espresso il parere che il riordino dei volumi del Teatro alla Scala richiesto per far fronte ad esigenze di funzionamento dell’apparato scenotecnico richiedesse la elaborazione di un nuovo progetto (ovviamente di tipo “definitivo” ai sensi degli artt. 16 e 19 della Legge Merloni e successive modificazioni <L. 18.11.98, n. 415>) di “alta qualità architettonica, d’accurato disegno, studiato nei particolari e nei materiali”. Tale progetto, una volta

completato, avrebbe dovuto essere sottoposto alla locale Soprintendenza (e non al ministeriale Comitato di settore) in funzione delle prescritte approvazioni;

il predetto Comitato, pronunciandosi ulteriormente, con Verbale n. 91 in data 31 luglio 2001, sul progetto dell'Arch. Parmegiani, ha espresso su di esso – come già, peraltro, nel precedente Verbale n. 89 del 19 giugno 2001 – parere nettamente sfavorevole, ripetendo e nuovamente disponendo che “il riordino dei volumi (...) dovrà essere oggetto di uno specifico progetto di alta qualità architettonica, di accurato disegno, studiato nei materiali e nei particolari”;

in calce al Verbale n. 91 del 31 luglio 2001 il rappresentante del Comune di Milano, Ing. Malgrande - assumendo una posizione del tutto illegittima perchè in contrasto con la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge Merloni) - assicurava che le prescrizioni del Comitato, pur radicalmente innovative rispetto al progetto Parmegiani, sarebbero state ottemperate dall'Amministrazione comunale “nell'ambito del progetto esecutivo predisposto da parte della ditta appaltatrice”: e ciò del tutto illegalmente, trattandosi di formulare, secondo la prescrizione ministeriale, un progetto totalmente nuovo rispetto al progetto Parmegiani, in forma e sostanza, quindi, di “progetto definitivo” ai sensi della Legge Merloni;

il Comitato di settore nulla opponeva nei confronti della “assicurazione” dell'Ing. Malgrande, non ritenendo che fosse suo compito, nè in suo potere, stabilire in quale sede e in quale momento dell'iter amministrativo destinato a concludersi con l'esecuzione della nuova opera le proprie prescrizioni dovessero essere adempiute, purchè lo fossero;

prima che, secondo le indicazioni ministeriali un nuovo progetto definitivo venisse approvato dall'Autorità tutoria dei monumenti (e in totale assenza di approvazione tutoria del progetto definitivo Parmegiani), in data 8 agosto 2001 il Comune di Milano bandiva e aggiudicava l'appalto dei lavori sia per il restauro che per la

ristrutturazione del teatro e, in data 6 settembre 2001, stipulava il relativo contratto con la società aggiudicataria, il Consorzio Cooperativo Costruzioni;

di seguito a quanto sopra, su incarico del Consorzio aggiudicatario dell'appalto l'Arch. Mario Botta provvedeva ad elaborare e sottoscrivere tenendo conto delle prescrizioni del Comitato di settore del Ministero e adottando pertanto soluzioni architettoniche radicalmente diverse, sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, da quelle del progetto Parmegiani (così da formulare in realtà un nuovo "progetto definitivo", e non meramente "esecutivo" del progetto Parmegiani stesso) - un presunto progetto "esecutivo" del progetto Parmegiani: progetto che il Comune di Milano, assumendone e sostenendone tale impropria e illegittima qualifica tecnica (in ciò proseguendo nella linea a suo tempo inaugurata dall'Ing. Malgrande), ha fin qui tenacemente rifiutato di sottoporre a nuova gara d'appalto, contravvenendo frontalmente all'ineludibile disposto della Legge Merloni;

il detto e presunto "progetto esecutivo" (in realtà "progetto definitivo Botta") veniva trasmesso dal Comune di Milano, per il seguito di competenza, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali, e da questa al Ministero con nota del 12 marzo 2002;

il Comitato di settore esprimeva il proprio parere favorevole sul nuovo "progetto definitivo Botta" in data 21 marzo 2002, subordinandone altresì l'esecuzione all'adempimento di alcune, ulteriori prescrizioni;

con riferimento al profilo della legittimità del procedimento seguito dal Comune di Milano - sia al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni ed approvazioni dell'Autorità tutoria dei monumenti, di cui agli artt. 21 e 23 del D. Lgs. n. 490/1999; sia per porre le premesse procedurali interne all'Amministrazione comunale (gara d'appalto inclusa) per potersi procedere all'esecuzione dei lavori - sono state formulate gravi censure in ordine alle quali sono stati investiti:

- a) il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il quale, con sentenza n. 5093 del 23 ottobre 2002 pronunciata sul ricorso n.. 1553/02 proposto da Legambiente Lombardia, da Polis Onlus, da Nuova Milano Libri s.r.l., da Basilio Rizzo e da Luciano Damiani, pur ritenendo sostanzialmente sanate sul piano amministrativistico (ma non dal punto di vista penale) con atti amministrativi successivi le fasi procedurali relative alla approvazione ministeriale del progetto dei lavori di ristrutturazione, ha però annullato il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva a sua volta approvato il presunto “progetto esecutivo” (in realtà “definitivo”, a causa dell’assoluta novità dei contenuti) firmato dall’Arch. Mario Botta, sottolineandone la reale natura di nuovo “progetto definitivo” e censurando ampiamente il tentativo dell’Amministrazione comunale di spacciarlo per progetto “esecutivo” del precedente “progetto definitivo Parmegiani” (mai approvato dall’Autorità di tutela monumentale e tuttavia l’unico, fino ad oggi, ad esser stato oggetto di gara d’appalto): con ciò, tra l’altro, dichiarando implicitamente l’inderogabile obbligo del Comune di sottoporre tale nuovo “progetto definitivo Botta” a nuova gara d’appalto ai sensi della Legge Merloni;
- b) il Tribunale (Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari), con ordinanza n. 174/02 del 25 luglio 2003 ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2002 nell’ambito del procedimento penale promosso a carico di ignoti per il reato di cui all’ articolo 118 del D. Lgs. n. 490/1999, sostenendo: b1) la formale insussistenza di un provvedimento autorizzatorio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali della Lombardia per i lavori di ristrutturazione del teatro; b2) l’arbitraria autostituzione del Ministero alla Soprintendenza milanese nell’assunzione della presunta autorizzazione: mai pertanto venuta in essere in modi e sede giuridicamente corretti; b3) la tardività a fini penali, in ogni caso, dello scorretto provvedimento: inidoneo, quindi e comunque, a sanare gli illeciti già commessi; ed ha, per tutti

questi motivi, disposto ulteriori accertamenti al fine di individuare sia la precisa data di inizio delle opere di ristrutturazione attuative del progetto approvato dalla Giunta del Comune di Milano, sia l'eventuale sussistenza di responsabilità penali di soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 118 del più volte richiamato D. Lgs. n. 490/1999 nonché ai sensi dell'art. 323 c.p.;

il predetto Tribunale ha fissato al P.M. un termine di 120 giorni per l'espletamento di ulteriori accertamenti e, pertanto, l'indagine è ancora in corso;

le caratteristiche tecniche del progetto dei lavori di ristrutturazione del teatro, elaborato dall'Arch. Mario Botta, hanno suscitato nell'opinione pubblica milanese vivaci preoccupazioni con particolare riferimento ai volumi ipotizzati, quale quello ovale per forma e consistenza (destinato all'apparato amministrativo) e il parallelepipedo sovrastante il palcoscenico, per dimensioni e disegno (destinato al ricovero del materiale scenico): tali, entrambi, da raddoppiare l'altezza complessiva dello storico corpo di fabbrica del teatro milanese;

Italia Nostra - Sezione di Milano:

- nel mese di maggio 2002 ha incontrato il Sindaco di Milano, il Sovrintendente ai Beni Architettonici e Ambientali del Comune di Milano, il Sovrintendente per i Beni Architettonici e Ambientali della Lombardia ed ha esposto le proprie, motivate perplessità in ordine al progetto dell'Arch. Mario Botta, approvato dalla Giunta Comunale il 14 marzo 2003;
- ha ripetutamente chiesto al Sindaco del Comune di Milano, quale gesto di buon governo, di costruire sul tetto le sagome della nuova copertura (pratica abituale in Svizzera anche per piccole modifiche) al fine di fornire una compiuta informazione alla pubblica opinione per poi vagliarne le eventuali critiche costruttive, approvazioni o dissensi;
- ha chiesto al Comune di potere affiggere, a proprie spese, un manifesto che illustrasse analiticamente il progetto dell'Arch.

Mario Botta, con richiesta alla cittadinanza di esprimere un motivato giudizio in ordine ai lavori di ristrutturazione previsti per il settore scenografico;

- il Comune di Milano, con riferimento a quest'ultima richiesta di Italia Nostra - Sezione di Milano, ha fatto presente che la realizzazione di un modello digitale tridimensionale dei lavori di ristrutturazione sarebbe stato divulgato soltanto "conclusi il contenzioso in corso presso il TAR e gli eventuali ricorsi al Consiglio di Stato" (in buona sostanza, a lavori ultimati e, dunque, a fatto compiuto) e che i manifesti proposti non potevano essere affissi "in quanto il messaggio verbale non è stato ritenuto corretto", e cioè tendenzioso, da parte della Giunta Comunale, con violazione senza precedenti dell'art. 21 della Costituzione e dello stesso art. 294 c.p.;
- che il Senatore Sauro Turroni, nella seduta del 27 dicembre 2002, ha presentato una interrogazione a risposta scritta (4-03599) al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con la quale chiede di conoscere, fra l'altro: sulla base di quale progetto esecutivo e a seguito di quale appalto indetto ed aggiudicato dal Comune di Milano siano stati eseguiti e stiano proseguendo i lavori di ristrutturazione del settore scenotecniche; se sono state rigorosamente osservate le prescrizioni stabilite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Milano, relativi alla musicalizzazione dei vecchi materiali del palcoscenico;
- che ad oggi l'interrogazione del Senatore Turroni non ha ricevuto risposta;

tutto ciò premesso:

considerato l'emergere di valutazioni apparentemente divergenti, ma comunque di portata assai grave, della magistratura amministrativa ed ordinaria in ordine alla approvazione del "progetto definitivo" ed "esecutivo" dei lavori di ristrutturazione del teatro, la cui regolare formulazione è premessa giuridica necessaria per l'altrettanto necessaria messa a gara, aggiudicazione, e successiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione;

considerato che il Comune di Milano, in connessione con quanto appena detto, non ha mai provveduto alla indizione di gara d'appalto - nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n°109 (legge Merloni) - per la progettazione dei lavori di ristrutturazione del Teatro alla Scala secondo il "progetto definitivo Botta": tuttora fatto passare, contro il preciso disposto della sopra citata Sentenza del TAR Lombardia, come progetto "esecutivo" del precedente (e architettonicamente ormai abbandonato) progetto Parmegiani;

considerato il rapido continuare dei lavori di ristrutturazione dell'intero teatro, in palese violazione delle norme procedurali poste dal Legislatore a tutela dei monumenti non meno che di quelle poste dalla Legge Merloni a tutela della concorrenza tra imprese e del regolare e imparziale comportamento della Pubblica Amministrazione nell'affidamento di opere da realizzarsi per conto di questa;

considerate le rilevanti differenze di costo per il "progetto Parmegiani" a suo tempo oggetto di gara e il "progetto Botta" che oggi si sta eseguendo senza il controllo e il filtro di una regolare gara d'appalto, mai avvenuta;

considerato che il principale compito istituzionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è quella di garantire la più ferma tutela dei monumenti; la loro generale conservazione; ed eventualmente la loro eccezionale alterazione solo in caso di assoluta, dimostrata e condivisa necessità, e in condizioni di ampio, diffuso e trasparente dibattito culturale;

considerato, al contrario, il comportamento di sostanziale e oggettiva copertura fin qui tenuto dal Ministero nei confronti del Comune di Milano, malgrado le evidenti illegittimità rilevate anche dal TAR Lombardia nelle procedure approvative attuate da tale Amministrazione;

considerati il valore ed il prestigio nazionale ed internazionale del Teatro alla Scala che, come è noto, in non pochi casi, ha contribuito in

maniera determinante a instaurare e rinsaldare rapporti culturali e di amicizia dell'Italia con molti paesi europei ed extra-europei,

si chiede di conoscere:

se il Ministro per i Beni e le Attività Culturali non ritenga opportuno sotto il profilo politico-istituzionale, oltre che necessario da un punto di vista di etica pubblica, che il Governo inviti il Comune di Milano a: 1) uniformarsi al dettato degli artt. 16 e 19 della L. 11.02.94, n. 109, e successive modificazioni introdotte con la L. 18.11.98, n. 415, indicendo nuova gara d'appalto per la regolare aggiudicazione dei lavori relativi al "progetto Botta"; 2) promuovere un pubblico dibattito sulle scelte tecniche ed architettoniche nonchè sulle procedure amministrative fin qui osservate per la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro e di ristrutturazione del teatro, con particolare riferimento alle soluzioni tecnico-architettoniche previste con i volumi e le forme delle opere insistenti sul palcoscenico nella soluzione progettuale dell'Arch. Botta, anche al fine di accertarne la discutibile indispensabilità nella salvaguardia della unitarietà dello storico teatro;

se non consideri lesivo della libertà di pensiero tutelata *in primis* dall'articolo 21 della Costituzione, il divieto opposto dal Comune di Milano a Italia Nostra - Sezione di Milano di affiggere tempestivamente un manifesto illustrante con analitica oggettività il progetto dell'Arch. Botta, comprensivo anche dei grafici riguardanti i volumi e le forme delle opere che dovrebbero insistere sul solaio del palcoscenico;

se non ritenga opportuno altresì intervenire presso il Comune di Milano perché vengano rimosse le limitazioni imposte a Italia Nostra - Sezione di Milano, ed eventualmente ad altri soggetti direttamente o indirettamente interessati ad invitare l'opinione pubblica ad esprimere liberamente il proprio pensiero sulle progettate modificazioni da apportare ad uno storico immobile pubblico di rilevanza sopranazionale, come garantito dall'art. 21 della Costituzione.

ZANDA

18.9.2003